

**REGOLAMENTO (CE) N. 2108/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 24 ottobre 1997**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli**  
**ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1744/97 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori, le nocciole con guscio e le nocciole sgusciate, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicherebbero il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori, le nocciole con guscio e le nocciole sgusciate esportati dopo il 24 ottobre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1744/97 per i pomodori, le nocciole con guscio e le nocciole sgusciate, la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 24 ottobre 1997 e prima del 19 novembre 1997, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 244 del 6. 9. 1997, pag. 12.